

Avv. Silvio Bozzi
00198 Roma - Viale Regina Margherita, 1
Tel. 06.8559602 - 06.8551812 Fax 06.8551844
PEC silviobozzi@ordineavvocatiroma.org

ECCELLENTISSIMO TRIBUNALE REGIONALE DEL LAZIO

RICORSO

per la **Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - titolare dell'Ospedale Generale di Zona Villa San Pietro, con sede in Roma, Via Cassia 600, (C.F. 00443370580 P.IVA 00894591007)**, con la rappresentanza di Fra Gerardo D'Auria - giusta procura ad negotia, rilasciata dal rappresentante legale, del 18.10.2012 rep. 31865 - racc. 11009 registrata a Roma il 25.10.2012 dall'Ufficio delle Entrate RM1 ad opera del Notaio Dott. Giuseppe Pennacchio - rappresentata e difesa, dall'Avv. Silvio Bozzi (C.F. BZZSLV66H03A783M; e-mail - PEC silviobozzi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/8551844), ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Silvio Bozzi in Roma, Viale Regina Margherita, 1; il tutto come da delega in calce al presente atto;

contro

la **Regione Lazio**, in persona del Presidente *pro - tempore*, presso la sua sede in Roma alla via Cristoforo Colombo, 212, CAP 00145,

il **Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario delegato al Piano di rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale

dello Stato e domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12,
CAP 00186,

l'ASL Roma 1 (ex ASL RM/E), in persona del rappresentante legale
pro-tempore, nella sua sede sita in Roma, in Borgo S. Spirito, 3 - CAP
00193,

E NEI CONFRONTI

dell'**Aurelia Hospital**, in persona del rappresentante legale pro -
tempore, nella sede legale in Roma, Via Aurelia, 860, CAP 00165;
e dell'**Ospedale Cristo Re**, in persona del rappresentante legale pro -
tempore, nella sede legale in Roma, Viale Carso, 44, CAP 00195

**Per l'annullamento, previa sospensiva secondo quanto specificato
in parte motiva, della deliberazione della Giunta Regionale del Lazio
n. 304 del 28.5.2021, pubblicata sul BURL del 10.6.2021; nonché di
ogni altro atto presupposto e connesso.**

IL SOGGETTO RICORRENTE

Il soggetto ricorrente è un ospedale classificato che, nel corso
dell'emergenza covid, ha erogato anche attività straordinarie
programmate dalla Regione Lazio per fare fronte alla pandemia.

***L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA INDIVIDUATO
ALL'INTERNO DELLA DISCIPLINA DELLA
REMUNERAZIONE DELLE ATTIVITA' LEGATE
ALL'EMERGENZA COVID.***

Individuazione delle specifiche attività legate all'emergenza covid, come disciplinate nella Regione Lazio.

Come si evince dal titolo del paragrafo, la Regione Lazio – sulla base di specifiche previsioni normative nazionali - per affrontare l'emergenza ha previsto delle specifiche attività, disciplinandone anche la remunerazione.

A tal fine è utile segnalare il contenuto dell' allegato 2 alla delibera n. 689 della G.R. del 2020 che disciplina – in aggiunta all'allegato 1 avente ad oggetto l'attività ordinaria erogata dagli ospedali – le specifiche attività erogate in relazione all'emergenza covid.

In estrema sintesi, così da agevolare la lettura da parte del Collegio, l'art. 7 comma 4 a) b) e c) disciplina il pagamento a **tariffa di DRG** relativa all' "*attività di ricovero e assistenza erogate correlate allo stato di emergenza covid 19*" (comma 1).

Quindi, la lettera d) prevede la corresponsione di un costo specifico in relazione alle **funzioni** legate all'emergenza Covid con riferimento soprattutto all'allestimento e/o gestione dei posti ai posti di letto di terapia intensiva e altre discipline collegate all'emergenza covid; l'ultimo periodo della lettera b prevede che i predetti maggiori costi **saranno remunerati a rendiconto secondo le regole del DCA n. 498 del 2019**, che, come si illustrerà in seguito, disciplina la remunerazione delle **funzioni ex art- 8 sexies comma 2**, tra cui l'emergenza e la terapia intensiva, che l'ospedale ha svolto in via ordinaria per il 2019.

Il provvedimento impugnato adottato in applicazione 19 ter del D.L.

28-10-2020 n. 137

Nel paragrafo che precede le attività specificamente riservate all'emergenza.

Invero il provvedimento impugnato ha inteso anche disciplinare anche un'ulteriore remunerazione aggiuntiva per gli ospedali in generale - a prescindere dallo svolgimento delle attività riservate specificamente all'emergenza di cui al paragrafo che precede - giustificate comunque in relazione all'emergenza covid.

Come si evince dall'oggetto della delibera essa ha provveduto ad applicare l'art. 19 ter del **D.L. 28-10-2020 n. 137 che ha introdotto l'art 4 comma 5 bis** all'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

Ed infatti l'art. 19 ter di cui sopra - *Prestazioni acquistate dal Servizio sanitario nazionale da privati accreditati* – ha previsto quanto segue.

1. *All'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:*

....

b) *dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:*

“5-bis. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano che, in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020 fino a un massimo del 90 per cento

del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, stipulati per l'anno 2020, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell'anno 2020 di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90 per cento del budget, di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome nelle quali insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per l'anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90 per cento e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per l'anno 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata.

5-ter. La disposizione di cui al comma 5-bis si applica altresì agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.”.

Insomma la norma ha inteso riconoscere ai soggetti accreditati un contributo una tantum (secondo la definizione del comma 1 del dispositivo del provvedimento impugnato) così da poter essere remunerati comunque con il 90% del budget anche se non hanno

erogato un'attività ordinaria per il predetto importo a causa del covid, che evidentemente ha fatto diminuire gli accessi ordinari all'ospedale; il tutto al fine di ristorarli dei costi fissi che i soggetti accreditati hanno dovuto sopportare per mantenere in piedi le strutture necessaria per garantire comunque l'attività ordinaria dell'ospedale.

Ciò detto, si segnala che il comma 2 del dispositivo della delibera prevede che la soglia del 90% deve essere calcolata tenendo conto non solo della produzione ordinaria complessiva (al netto dei controlli), ma anche della produzione e delle funzioni esercitate per l'emergenza covid di cui all'allegato 2 alla delibera n. 689 del 2020, di cui sopra.

Questa modalità di calcolo ha prodotto un effetto abnorme.

Invero l'ospedale ricorrente ha prodotto un attività ordinaria per un valore complessivo inferiore al 90% del budget assegnato; secondo la chiara ratio della norma esso ha diritto ad ottenere comunque e a prescindere tutto il differenziale tra il valore della produzione ordinaria e il 90% del budget; ed infatti esso è stato danneggiato dalla diminuzione dei ricoveri e il predetto differenziale deve essere utilizzato tutto per ristorarlo dei costi fissi che comunque il soggetto accreditato ha dovuto sopportare per mantenere in piedi la struttura necessaria per garantire l'attività ordinaria dell'ospedale.

Ed invece le modalità di calcolo di cui sopra prevedono che il differenziale tra il valore della produzione ordinaria e il 90% del budget viene utilizzato per remunerare anche la produzione e delle funzioni esercitate per l'emergenza covid di cui all'allegato 2 alla delibera n. 689 del 2020, di cui sopra, calcolati al fine di verificare se la soglia del 90% non è stata superata.

E' chiaro però che la produzione e le funzioni esercitate per l'emergenza covid di cui all'allegato 2 alla delibera n. 689 del 2020, di cui sopra, sono finalizzate a ristorare ulteriori costi legati all'emergenza covid; non hanno nulla a che fare con i costi fissi che il soggetto accreditato ha comunque dovuto sopportare per mantenere in piedi la struttura necessaria per garantire comunque l'attività ordinaria dell'ospedale.

Si arriva al paradosso che l'ospedale che non si è impegnato con la Regione a svolgere attività legata all'emergenza covid viene comunque premiato solo per il fatto che non ha raggiunto una produzione di attività ordinaria pari al 90% del budget.

Al contrario l'ospedale ricorrente, per il solo fatto che si è impegnato con la Regione a svolgere attività legata all'emergenza covid che ha generato ulteriori costi, non riceve tutto il contributo di cui si discute per ristorare i costi fissi che ha dovuto comunque sopportare pur in assenza di una produzione inferiore al 90% causata dal covid; infatti, secondo il sistema di calcolo di cui al comma 2 del dispositivo, il contributo di cui si discute in parte lo riceve per ristorare gli ulteriori costi legati all'ulteriore attività che ha svolto in relazione all'emergenza covid.

Insomma l'ospedale ricorrente, a differenza degli altri soggetti che non hanno svolto attività legate all'emergenza covid, per avere tutto il contributo di cui si discute deve svolgere delle ulteriore attività, rispetto alla produzione ordinaria, e deve sopportare i relativi costi senza esserne remunerato; nel mentre i soggetti che non hanno svolto attività legate all'emergenza covid ricevono tutto il contributo di cui si discute senza aver svolto alcuna attività di emergenza covid per la Regione.

Il provvedimento impugnato è illegittimo per le seguenti argomentazioni in

DIRITTO

Violazione l'art 4 comma 5 bis all'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di poter per contraddittorietà e illogicità e violazione del principio di buona amministrazione, ex art. 97 Cost., e ragionevolezza, ex art. 3 della Cost..

Con il presente motivo si intende contestare il metodo di calcolo di cui al comma 2 del dispositivo, come sopra illustrato anche sulla base dell'intero contenuto dell'art. 4 in epigrafe.

Invero il provvedimento impugnato, sia nel dispositivo che nella motivazione citano solo i commi 5 bis e 5 ter dell'art, 4 in epigrafe (invero per completezza i predetti commi sono legati anche al comma 5).

In effetti, una lettura completa dell'art. 4 deve tener conto anche dei commi non citati dal provvedimento, ovvero i commi dall'1 al comma 3

1. *Per far fronte all'emergenza epidemiologica COVID-19, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, anche in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre*

2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e in deroga all'articolo 8-sexies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, le regioni, ivi comprese quelle sottoposte a piano di rientro, e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, la remunerazione di una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID 19 secondo le disposizioni dei predetti piani e un incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-19. Il riconoscimento avviene in sede di rinegoziazione per l'anno 2020 degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le finalità emergenziali previste dai predetti piani. ⁽¹⁵⁾ ⁽¹⁶⁾

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono stabilite le modalità di determinazione della specifica funzione assistenziale e l'incremento tariffario di cui al comma 1 in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2020 e con le risorse previste per l'attuazione dell'articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18.

3. La specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all'allestimento dei reparti e alla gestione dell'emergenza COVID-19 e l'incremento tariffario per le attività rese a pazienti affetti da COVID-

19, come individuati nel decreto di cui al comma 2, sono riconosciuti, limitatamente al periodo dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, anche agli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, compatibilmente con il fabbisogno sanitario riconosciuto per l'anno 2020. Con il decreto di cui al comma 2, la specifica funzione assistenziale è determinata con riferimento alle attività effettivamente svolte e ai costi effettivamente sostenuti dalle strutture inserite nei piani adottati in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e della circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute n. 2627 del 1° marzo 2020, nonché sostenuti dagli enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, relativi: a) all'allestimento e ai costi di attesa di posti letto di ricovero ospedaliero per acuti per pazienti affetti da COVID-19 nelle discipline medico-internistiche e di terapia intensiva istituiti su indicazione della regione ai sensi del piano di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020; b) all'allestimento e ai costi di attesa di reparti di pronto soccorso dedicati alla gestione dei casi accertati di COVID-19 e dei casi sospetti di COVID-19, istituiti su indicazione della regione. Con il medesimo decreto di cui al comma 2, l'incremento tariffario di cui al comma 1 è determinato con riferimento ai maggiori oneri correlati ai ricoveri ospedalieri di pazienti affetti da patologie da SARSCoV-2, sostenuti dalle strutture e dagli enti di cui al periodo precedente, valutati sulla base delle informazioni desunte dal sistema

informativo sanitario del Ministero della salute e dalle informazioni rese disponibili dalle regioni, anche in relazione alla loro congruità.

Dalla lettura di questi commi emerge molto chiaramente che il medesimo articolo 4 ha inteso disciplinare la remunerazione delle prestazioni e le funzioni legate all'emergenza covid in completa autonomia rispetto alle disposizioni, di cui al comma 5 bis e 5 ter, relative al bonus per i soggetti che hanno erogato una produzione inferiore al 90% del budget.

Se avesse voluto collegare le discipline delle due diverse remunerazioni aggiuntive lo avrebbe fatto espressamente.

Peraltro, si consideri pure che i commi sopracitati prevedono dei criteri molto precisi e tipicizzati per definire la remunerazione delle prestazioni e funzioni covid; nel mentre il comma 5 bis, relativo al bonus per il mancato raggiungimento di una produzione ordinaria pari al 90% del budget, fa riferimento a *costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura, ovvero a costi completamente eventuali e non tipicizzati, diversi quindi da quelli di cui ai commi da 1 a 3.*

Fin qui al previsione letterale e sistematica letterale dell'art. 4 nel suo complesso.

Senza contare che, come abbiamo detto e facendo rinvio a quanto esposto nel fatto, si arriva al paradosso per cui l'ospedale ricorrente, a differenza degli altri soggetti che non hanno svolto attività legate

all'emergenza covid, per avere tutto il contributo di cui si discute deve svolgere delle ulteriore attività, rispetto alla produzione ordinaria, e deve sopportare i relativi costi senza esserne remunerato; nel mentre i soggetti che non hanno svolto attività legate all'emergenza covid ricevono tutto il contributo di cui si discute senza aver svolto alcuna attività di emergenza covid per la Regione.

Un simile paradosso è contraddittorio e contrario al principio di buona amministrazione ex art. 97 Cost. e viola il principio di ragionevolezza ex art. 3 cost..

Violazione l'art 4 comma 5 bis all'articolo 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Violazione del DCA n. 498 del 2019 Eccesso di potere per disparità di trattamento. Eccesso di poter per contraddittorietà e illogicità e violazione del principio di buona amministrazione, ex art. 97 Cost., e ragionevolezza, ex art. 3 della Cost. . Sotto diverso profilo.

Un'ulteriore prova dell'illegittimità del comma 2 del dispositivo impugnato è fornita dal contenuto dell'allegato 2 alla delibera n. 689 della G.R del 2020 che, come detto, disciplina – in aggiunta all'allegato 1 avente ad oggetto l'attività ordinaria erogata dagli ospedali – le specifiche attività erogate nel 2020 in relazione all'emergenza covid. Si ricorderà che l'art. 7 comma 4 lettera d) prevede che la corresponsione di un costo specifico in relazione alle *funzioni* legate all'emergenza Covid sarà remunerata a rendiconto secondo le regole del DCA n. 498 del 2019, che, come anticipato, disciplina la remunerazione delle funzioni ex art- 8 sexies comma 2, tra cui

l'emergenza e la terapia intensiva, che l'ospedale ha svolto in via ordinaria per il 2019.

E' evidente che la previsione di una remunerazione delle funzioni emergenza covid di cui si discute a rendiconto, nell'ambito della remunerazione delle funzioni ex art- 8 sexies comma 2 - tra cui l'emergenza e la terapia intensiva - implica che la rendicontazione dei costi fissi di queste funzioni deve comunque essere assicurata autonomamente e non deve essere conteggiata all'interno del bonus per la mancata produzione.

D'altra parte la ratio stessa della remunerazioni delle funzioni di cui all'art. 8 sexies è quella di remunerare i costi fissi effettivamente sostenuti dalla struttura per mantenerla in efficienza a prescindere dai ricoveri effettuati realmente senza, quindi, nessun legame con la produzione ordinaria di ricoveri.

Quindi è viepiù abnorme che l'Ospedale ricorrente non solo non riceve totalmente il bonus per la mancata produzione entro il 90%, della produzione ordinaria, ma di più non viene remunerato autonomamente per le funzioni emergenziali covid, rispetto alle quali ha comunque ha l'obbligo di mantenerle in efficienza.

Invero allo stato l'Amministrazione con la determina n. G14302 ha solo determinato per il 2020 il finanziamento massimo, tra le altre, delle funzioni assistenziali di cui all'art. 8 sexies, ma non ha ancora provveduto ad emanare il provvedimento finale di assegnazione delle risorse alle singole strutture sulla base della rendicontazione.

Si consideri, però, che il terzo stabilito della pagina 9 della motivazione prevede chiaramente *"...che la Regione Lazio, in fase di*

rideterminazione delle funzioni assistenziali di cui al punto precedente, terrà conto degli impatti causati dalla gestione covid”.

E' evidente che questa previsione conferma che la stessa Amministrazione ha inteso tutelare al massimo gli ospedali come quello ricorrente che hanno subito gli effetti del covid e sostenuto i relativi costi per affrontarlo con efficienza.

Quindi allorché questo provvedimento venisse emanato questo Ospedale provvederà ad impugnarlo qualora: non remunerasse le funzioni di emergenza covid nella sua integralità e autonomamente dal bonus per la mancata produzione dell'attività ordinaria al di sotto del 90%: non tenesse conto di tutti gli effetti pregiudizievoli che il covid ha arrecato alla sua attività.

SULLA SOSPENSIVA.

La vicenda di cui si discute ha sicuramente un impatto rilevante per l'ospedale perché lo priva di risorse economiche importanti per la sua gestione, tenuto conto dei notevoli costi che ha sostenuto nella gestione covid.

Comunque si rimette al Collegio l'opportunità di valutare se l'esame della presente controversia deve essere affrontato nel merito, la cui udienza si chiede, con la possibile cortese premura, di fissare in un tempo non troppo lontano.


PQM

Si chiede l'accoglimento del ricorso nel merito, ed eventualmente anche in fase cautelare secondo quanto precisato in parte motiva; con ogni conseguenza di legge anche in ordine alle spese.

Si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e pertanto si assolve mediante il versamento del contributo unificato di € 650,00.

Il sottoscritto comunica, altresì, che intende ricevere ogni comunicazione relativa a detto giudizio ai seguenti recapiti: fax 06/8551844, e-mail certificata: silviobozzi@ordineavvocatiroma.org.

Roma, 9 settembre 2021


(Avv. Silvio Bozzi)

Avv. Silvio Bozzi
00198 Roma – Viale Regina Margherita, 1
Tel. 06.8559602 – 06.8551812 Fax 06.8551844
PEC silviobozzi@ordineavvocatiroma.org


PROCURA ALLE LITI

Io sottoscritto Fra Gerardo D'Auria, in rappresentanza della **Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - titolare dell'Ospedale Generale di Zona Villa San Pietro** con sede in Roma, Via Cassia, 600 - (C.F. 00443370580 P.IVA 00894591007), delego l'Avv. Silvio Bozzi (C.F. BZZSLV66H03A783) a rappresentare e difendere detta Provincia Religiosa nel giudizio di cui al presente atto dinanzi al TAR Lazio, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge, giusta procura ad negotia, rilasciata dal rappresentante legale, del 18.10.2012 rep. 31865 - racc. 11009 registrata a Roma il 25.10.2012 all'Agenzia delle Entrate RM1 (N. 30741 – serie IT), ivi compresa quella di resistere ad ogni avversa domanda o deduzione, rinunciare al ricorso ed accettare le altrui rinunce.

Informato ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e del nuovo Regolamento EU 679/2016, autorizzo il nominato difensore ed i suoi collaboratori al trattamento dei miei dati personali ai fini del presente giudizio.

Eleggo domicilio presso lo Studio Legale dell'Avv. Silvio Bozzi, in Roma Viale Regina Margherita, 1, PEC silviobozzi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/8551844).
Roma, 9-9-2021

Fra Gerardo D'Auria



E' autentica



Avv. Silvio Bozzi

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - titolare dell'Ospedale Generale di Zona Villa San Pietro, in persona del rappresentante come in atti, io sottoscritto Avv. Silvio Bozzi, a tanto autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n. 92/2008, ho notificato - ai sensi della L. 21/1/1994 n. 53, previa iscrizione al n. 2497 del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato - il suesteso ricorso innanzi al TAR Lazio alla **Regione Lazio**, in persona del Presidente *pro - tempore*, presso la sua sede in Roma alla via Cristoforo Colombo, 212, CAP 00145, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. **78517709647-9**, inviata dall'Ufficio Postale di Roma 39 - in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 9 settembre 2021


Avv. Silvio Bozzi



previa iscrizione al n. 2498 del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato - il suesteso ricorso innanzi al TAR Lazio al **Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario delegato al Piano di rientro per il disavanzo del Settore Sanitario della Regione Lazio**, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato per legge in Roma, Via dei Portoghesi, 12, CAP 00186, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. **78527311114-0**, inviata dall'Ufficio Postale di Roma 39 - in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 9 settembre 2021

Avv. Silvio Bozzi



previa iscrizione al n. 2499 del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato - il suesteso ricorso innanzi al TAR Lazio alla **ASL Roma 1 (ex ASL RM/E)**, in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, nella sua sede sita in Roma, in Borgo S. Spirito, 3 - CAP 00193, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. **78527311115-1**, inviata dall'Ufficio Postale di Roma 39 - in data corrispondente a quella del timbro postale.

Roma, 9 settembre 2021

Avv. Silvio Bozzi



previa iscrizione al n. **2500** del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato – il suesteso ricorso innanzi al TAR Lazio a: **Aurelia Hospital**, in persona del rappresentante legale pro – tempore, nella sede legale in Roma, Via Aurelia, 860, CAP 00165, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. **78527311116-2** inviata dall'Ufficio Postale di Roma 39 – in data corrispondente a quella del timbro postale.
Roma, 9 settembre 2021

Avv. Silvio Bozzi



previa iscrizione al n. **2501** del mio Registro Cronologico, debitamente numerato e vidimato – il suesteso ricorso innanzi al TAR Lazio a: **Ospedale Cristo Re**, in persona del rappresentante legale pro – tempore, nella sede legale in Roma, Viale Carso, 44, CAP 00195, mediante invio di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale, con raccomandata a/r n. **78527311117-3**, inviata dall'Ufficio Postale di Roma 39 – in data corrispondente a quella del timbro postale.
Roma, 9 settembre 2021

Avv. Silvio Bozzi,



Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL (4)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello	
DESTINATARIO	REGIONALITÀ in favore del Presidente p. r. in p.a. sede
DESTINATARIO	VIA ERISTOFORO BILONGO 212
VIA/PIAZZA	00145 ROMA N° CIV. RM
C.A.P.	COMUNE Avv. Silvio Bozzi PROV.
MITTENTE	Viale Regina Margherita 1 - 00198 Roma
MITTENTE	tel.: 06 8559602-06 8551812 fax 06 8551844
MITTENTE	C.F. BZZSLV66H03A783M - P.IVA 10198720582
VIA/PIAZZA	email: studiolegalesilvioboizzi@gmail.com N° CIV.
VIA/PIAZZA	recchia@mclink.it
C.A.P.	Pec: silvioboizzi@ordineavvocatiroma.org PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55288 Sez. 08 Operaz. 11
Causale: AG 09/09/2021 14:06
Peso gr.: 61 Tariffa € 10.65 Affr. € 10.65

Cod. AG: 785177096479 Cod. AR: 685177096478

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL (4)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello	
DESTINATARIO	ASL ROMA I (ex ASL RM1/E) in favore del Bagnoli
DESTINATARIO	VIA BORGHI S. SPIRITO 3
VIA/PIAZZA	00193 ROMA N° CIV. RM
C.A.P.	COMUNE Avv. Silvio Bozzi PROV.
MITTENTE	Viale Regina Margherita 1 - 00198 Roma
MITTENTE	tel.: 06 8559602-06 8551812 fax 06 8551844
MITTENTE	C.F. BZZSLV66H03A783M - P.IVA 10198720582
VIA/PIAZZA	email: studiolegalesilvioboizzi@gmail.com N° CIV.
VIA/PIAZZA	recchia@mclink.it
C.A.P.	Pec: silvioboizzi@ordineavvocatiroma.org PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55288 Sez. 08 Operaz. 12
Causale: AG 09/09/2021 14:08
Peso gr.: 61 Tariffa € 10.65 Affr. € 10.65

Cod. AG: 785273111151 Cod. AR: 685273111150

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - SL (4)

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello	
DESTINATARIO	Prenotazione delle fusioni con u.g. di Comm. Sc. di Ricerca
DESTINATARIO	VIA DEI PORTOGHESI, 12
VIA/PIAZZA	00186 ROMA N° CIV. RM
C.A.P.	COMUNE Avv. Silvio Bozzi PROV.
MITTENTE	Viale Regina Margherita 1 - 00198 Roma
MITTENTE	tel.: 06 8559602-06 8551812 fax 06 8551844
MITTENTE	C.F. BZZSLV66H03A783M - P.IVA 10198720582
VIA/PIAZZA	email: studiolegalesilvioboizzi@gmail.com N° CIV.
VIA/PIAZZA	recchia@mclink.it
C.A.P.	Pec: silvioboizzi@ordineavvocatiroma.org PROV.

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55288 Sez. 08 Operaz. 10
Causale: AG 09/09/2021 14:05
Peso gr.: 61 Tariffa € 10.65 Affr. € 10.65

Cod. AG: 785273111140 Cod. AR: 685273111148

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. [4]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L.)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello			
DESTINATARIO	OSPEDALE ERISTO in persona del Dott. Raffaele Santoro, viale sede in		
	VIALE CARLO		
	00195	ROMA	66
C.A.P.	COMUNE	Avv. Silvio Bozzi	PROV.
MITTENTE	Viale Regina Margherita 1 - 00198 Roma		
	tel.: 06 8559602-06 8551812 fax 06 8551844		
	C.F. BZZSLV66H03A783M - P.IVA 10198720582		
	email: studiogalessilviobozzi@gmail.com recchia@mcink.it		
	Pec: silviobozzi@ordineavvocatiroma.org		

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55286 Sez. 08 Operaz. 5
Causale: AG 09/09/2021 14:02
Peso gr.: 61 Tariffa € 10.65 Affr. € 10.65

Cod. AG: 705273111173 Cod. AR: 685273111172

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

Posteitaliane

Mod. 22 AG - MOD.04001A - Ed. 1/17 - EP0795A/0489A - St. [4]

RICEVUTA

Accettazione **ATTO GIUDIZIARIO** (piego ed avviso di ricevimento Mod. 23L.)

È vietato introdurre denaro e valori: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente in stampatello			
DESTINATARIO	AURELIA HOSPITAL in persona del Legale Rapp. Pao. Tenori, viale sede in		
	VIA AURELIA		
	00165	ROMA	R60
C.A.P.	COMUNE	Avv. Silvio Bozzi	PROV.
MITTENTE	Viale Regina Margherita 1 - 00198 Roma		
	tel.: 06 8559602-06 8551812 fax 06 8551844		
	C.F. BZZSLV66H03A783M - P.IVA 10198720582		
	email: studiogalessilviobozzi@gmail.com recchia@mcink.it		
	Pec: silviobozzi@ordineavvocatiroma.org		

Per ulteriori informazioni consultare la Carta dei Servizi disponibile su www.poste.it

Fraz. 55286 Sez. 08 Operaz. 9
Causale: AG 09/09/2021 14:04
Peso gr.: 60 Tariffa € 10.65 Affr. € 10.65

Cod. AG: 785273111162 Cod. AR: 685273111161

Bollo
(accettazione manuale)

TASSE

ECCELLENTISSIMO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Avv. Silvio Bozzi (C.F. BZZSLV66H03A783M; e-mail - PEC silviobozzi@ordineavvocatiroma.org; fax 06/8551844), difensore della Provincia Religiosa di San Pietro, Ordine ospedaliero di San Giovanni di Dio - Fatebenefratelli - titolare dell'Ospedale Generale di Zona Villa San Pietro, (C.F. 00443370580 P.IVA 00894591007)

ATTESTA

che la copia informatica allegata contenente il ricorso notificato il 9.9.2021 è conforme all'originale cartaceo dal quale è stata estratta.

Roma, 24 settembre 2021

(Avv. Silvio Bozzi)